

DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 80

Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

(in GU n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34)
Vigente al: 25-6-2015

Art. 8 - Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, in materia di prolungamento del congedo parentale

1. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino» sono sostituite dalle seguenti: «entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino».

Decreto Legislativo numero 80 del 15 giugno 2015

variazioni agli articoli del Dlgs 151/2001 e succ.

Nel decreto legislativo sono messi limiti temporali (in prima istanza dal 25 giugno e per tutto l'anno 2015) a causa dei necessari stanziamenti delle risorse, tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie nell'anche se con comunicato stampa il ministero del Lavoro del 23 giugno 2015 rassicura la ferma intenzione del Governo a rendere stabili le nuove tutele, previa individuazione delle necessarie coperture finanziarie all'interno del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali.

Art. 33.

Prolungamento del congedo

1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, **entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino**, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all'articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.